SENTENZA DELLA CORTE (TERZA SEZIONE)
DEL 6 OTTOBRE 1982 [1]

José Alvarez
contro Parlamento europeo

«Dipendenti — licenziamento»

Causa 206/81

Massime

Dipendenti — Assunzione — Periodo di prova — Licenziamento — Procedura — Carattere contraddittorio — Decisione di licenziamento — Motivazione basata su osservazioni sfavorevoli non previamente comunicate all'interessato — Illegittimità

(Statuto del personale, art. 34, n. 2)

È in contrasto col carattere contraddittorio della procedura di cui all'art. 34, n. 2, dello statuto del personale il fatto che l'autorità che ha il potere di nomina adotti la decisione di licenziare il dipendente in prova, alla fine del periodo di prova, basandosi su osservazioni di vari dipendenti, sentiti per completare il rapporto sul periodo di prova, le quali, benché sfavorevoli all'interessato, non gli sono state previamente comunicate. Una decisione del genere va annullata, in quanto basata su una motivazione stesa in esito ad una procedura non contraddittoria, dato che il dipendente in prova non è stato messo in grado di far conoscere le proprie osservazioni sul complesso degli addebiti che gli sono stati mossi e che hanno portato alla decisione di licenziamento.

Nella causa 206/81

JOSÉ ALVAREZ, ex dipendente in prova del Parlamento europeo, residente in Lussemburgo, 83, rue de la Semois, con l'avvocato domiciliatario Victor Biel, 18a, rue des Glacis, Lussemburgo,

ricorrente,

contro

1 — Lingua processuale: il francese.

PARLAMENTO EUROPEO, rappresentato dal sig. Martin Schmidt, direttore del personale e degli affari sociali, assistito dall'avvocato domiciliatario Alex Bonn, 22, Côte d'Eich, Lussemburgo,

convenuto,

avente ad oggetto una domanda d'annullamento del rapporto sul periodo di prova e della conseguente decisione di licenziamento,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dai signori A. Touffait, presidente di Sezione, Mackenzie Stuart e U. Everling, giudici,

avvocato generale: G. Reischl
cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, il procedimento, le conclusioni, i mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti della causa

Il sig. Alvarez José, dopo essere stato agente ausiliario del Parlamento europeo dal 26 marzo 1979 al 30 settembre 1980, avendo superato un concorso, veniva assunto in prova, il 1° ottobre 1980, alle dipendenze della stessa istituzione.

In esito al periodo di prova, sull'Alvarez veniva compilato un rapporto negativo che consigliava di non assumerlo di ruolo. Il 19 giugno 1981, il segretario generale del Parlamento comunicava al ricorrente, con lettera raccomandata, la decisione di licenziamento, con effetto dal successivo 15 luglio 1981 sera, a causa del rapporto negativo sul periodo di prova. L'8 luglio 1981, l'Alvarez proponeva reclamo contro il rapporto sul periodo di prova ed il conseguente licen-

ziamento. Il reclamo veniva rigettato dal segretario generale del Parlamento il 9 ottobre 1981.

II — La fase scritta del procedimento

A norma dell'art. 91, n. 4, dello Statuto dei dipendenti delle Comunità europee che prevede che l'interessato, dopo aver presentato all'autorità che ha il potere di nomina un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, può presentare immediatamente ricorso alla Corte di giustizia purché ad esso sia allegata una richiesta volta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'atto contestato o delle misure provvisorie, l'8 luglio 1981, l'Alvarez ha proposto ricorso contro il rapporto sul periodo di prova e la decisione di licenziamento adottato nei suoi confronti dal Parlamento il 19 giugno 1981. Al ricorso principale ha allegata la richiesta volta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della decisione di licenziamento. La richiesta è stata respinta con ordinanza 20 luglio 1981 del presidente della Terza Sezione, riservata la decisione sulle spese.

La fase scritta si è svolta normalmente, tenuto conto del fatto che, a norma dell'art. 91, n. 4, dello Statuto, il procedimento è rimasto sospeso fino al momento in cui è intervenuta l'ordinanza di rigetto della richiesta del ricorrente.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Terza Sezione ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

III — Le conclusioni delle parti

Il ricorrente conclude che la Corte voglia;

— dichiarare il ricorso ricevibile,

— dichiararlo fondato e quindi annullare il rapporto sul periodo di prova,

— di conseguenza annullare e revocare il licenziamento del ricorrente,

— rimettere la vertenza al Parlamento europeo,

— occorrendo, fissare in via equitativa l'entità dei danni subiti dal ricorrente e condannare il convenuto al pagamento di detta somma con gli interessi annui del 6 % dalla domanda introduttiva sino al saldo,

— condannare il convenuto alle spese ed ai costi di causa.

Il convenuto conclude che la Corte voglia:

— respingere il ricorso,

— condannare il ricorrente alle spese.

IV — I mezzi e gli argomenti delle parti

Il ricorrente sostiene che il rapporto sul periodo di prova è insufficientemente motivato in particolare per quanto riguarda le valutazioni al di sotto della media, che contiene inesatte censure al suo comportamento, come si riserva di dimostrare con inchiesta, e che è stato compilato senza svolgere accertamenti obiettivi soprattutto in merito ai suoi diplomi ed alle sue conoscenze linguistiche. Infatti esso afferma che tutta la procedura di valutazione ed il conseguente licenziamento sono viziati da sviamento di potere in quanto il Parlamento era spinto non dalla preoccupazione d'assicurare alle istituzioni i dipendenti migliori, ma da quella di allontanare dal Parlamento una persona impegnata sindacalmente.

Solo questa preoccupazione può, secondo il ricorrente, giustificare un rapporto negativo sul periodo di prova, visto che, prima di diventare dipendente in prova, egli era stato per diciotto mesi agente ausiliario del Parlamento con soddisfazione dello stesso.

Nel controricorso, il Parlamento assume che, a suo parere, il rapporto sul periodo di prova era sufficientemente motivato. In merito all'inesattezza delle critiche in esso contenute, il rapporto di valutazione non consiste in una descrizione di fatti, ma in un giudizio da parte dei superiori gerarchici, giudizio non soggetto a controllo giurisdizionale in quanto il giudice amministrativo non è tenuto né a ripetere l'istruttoria ad esso relativa, né a sostituire il suo apprezzamento personale a quello dell'amministrazione.

Comunque, il Parlamento contesta energicamente le imputazioni del ricorrente sullo sviamento di potere del quale sarebbe stato vittima per le sue attività sindacali. Tali accuse sono ingiuriose e non trovano alcuna giustificazione negli atti.

Infine, poiché la decisione di licenziamento è la conseguenza di un rapporto sul periodo di prova negativo, ma rituale, nulla ne giustifica l'annullamento.

Nella replica, il ricorrente sottolinea che, dopo aver lasciato il Parlamento, ha lavorato per quattro mesi al Comitato economico e sociale con piena soddisfazione dei suoi nuovi datori di lavoro, nonostante una lettera denigratoria inviata a detto Comitato dal servizio di sicurezza del Parlamento.

Sull'inesattezza delle critiche riportate nel rapporto, il ricorrente contesta la tesi del Parlamento secondo cui si tratta di giudizi emessi dai superiori gerarchici non soggetti a controllo del giudice amministrativo. Se sono errate le basi sulle quali è fondato il giudizio, il giudizio stesso è viziato da errore e censurabile dal giudice. I fatti contestatigli sono inesatti e ne può essere data la prova. Tali fatti non risultano assolutamente dai documenti trasmessi alla Corte dal Parlamento. Le varie note esibite dal convenuto non vanno considerate parte del fascicolo in base al quale esso è stato licenziato in quanto sono successive al rapporto sul periodo di prova e non gli sono mai state comunicate.

Il ricorrente insiste altresì sul mezzo basato sul difetto di motivazione e su quello di sviamento di potere. Per quanto riguarda l'entità del danno subito, esso la valuta ad un milione di franchi.

Nella controreplica, il Parlamento precisa anzitutto, in fatto, che le note relative all'attività dell'Alvarez allegate al controricorso sono state inserite nel fascicolo dello stesso prima di adottare nei suoi confronti la decisione di licenziamento. Quanto alla pretesa lettera denigratoria inviata al Comitato economico e sociale, si tratta di una lettera relativa all'accesso alle entrate degli edifici del Parlamento europeo a Bruxelles che non contiene altri commenti. Il Parlamento allega peraltro alla controreplica copia di detta lettera.

In diritto, il convenuto insiste sull'irricevibilità e comunque sull'infondatezza del

mezzo desunto dalla pretesa inesattezza delle critiche di cui al rapporto relativo al periodo di prova, e sulla sufficienza della motivazione del rapporto dimostrata dalla discussione su di essa svolta dal ricorrente. Nega altresì, nei termini più espliciti, che vi sia stato sviamento di potere e che il ricorrente sia stato licenziato a causa della sua attività sindacale.

V — La fase orale del procedimento

Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 10 giugno 1982.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 15 luglio 1982.

In diritto

1 Con atto depositato nella Cancelleria della Corte l'8 luglio 1981, il sig. Alvarez, ex dipendente in prova del Parlamento europeo, ha proposto, insieme ad una richiesta di provvedimenti urgenti rigettata con ordinanza del presidente della Terza Sezione 20 luglio 1981, un ricorso diretto, da una parte all'annullamento del rapporto sul periodo di prova e della decisione di licenziamento adottata nei suoi confronti il 19 giugno 1981 dall'autorità che ha il potere di nomina (APN) e confermata, a seguito di reclamo, il 9 ottobre 1981, e, d'altra parte, al risarcimento del danno materiale e morale ad esso derivato dalla suddetta decisione di licenziamento.

2 Nel ricorso l'Alvarez eccepisce essenzialmente il carattere sommario, inesatto ed incompleto del suo rapporto sul periodo di prova che avrebbe avuto la conseguenza di rendere insufficiente la motivazione della decisione di licenziamento a suo danno.

3 Il Parlamento contesta di aver licenziato il ricorrente in base ad un rapporto sommario sul periodo di prova. Esso assume che, dopo aver comunicato al ricorrente il rapporto ad esso relativo ed aver preso conoscenza delle sue osservazioni in proposito, l'amministrazione del Parlamento europeo ha raccolto le osservazioni di vari dipendenti, riportate nelle note 18 e rispettivamente 20 e 21 maggio 1981, che risultano tutte sfavorevoli al ricorrente. Il sig. Alvarez ha affermato, senza essere smentito, che tali note non gli erano state comunicate prima che fosse adottata la decisione di licenziamento nei suoi confronti.

4 L'APN ha quindi adottato la decisione di licenziamento basandosi tanto sulle suddette note, due delle quali si definiscono esse stesse «complemento al rapporto sul periodo di prova», quanto sul rapporto sul periodo di prova propriamente detto.

5 Se, procedendo in tal modo, l'APN si è sforzata di completare la propria informazione e di rafforzare la motivazione della sua decisione, cionondimeno, non comunicando al ricorrente tutti i documenti in base ai quali ha adottato la decisione, essa ha trasgredito il carattere contraddittorio della procedura prevista dall'art. 34, n. 2, dello Statuto dei dipendenti.

6 Poiché il ricorrente non è stato posto in condizione di comunicare le sue osservazioni sull'insieme delle censure mossegli e che hanno portato alla decisione di licenziamento, tale decisione deve essere annullata in quanto basata su una motivazione compilata in esito ad una procedura non contraddittoria. Siffatto annullamento si impone tanto più che, nella presente fattispecie, la comunicazione al ricorrente delle note complementari al suo rapporto sul periodo di prova rivestiva una particolare importanza in quanto il rapporto stesso era incompleto per ciò che riguarda i titoli e la valutazione del rendimento e particolarmente lapidario per il resto.

7 La domanda di risarcimento danni ed interessi va respinta, non essendo il ricorrente riuscito a dimostrare l'esistenza di un danno del quale l'annullamento della decisione di licenziamento non comporti, di per se stesso, la riparazione.

Sulla domanda di riapertura della fase orale

8 Con lettera 22 luglio 1982, il Parlamento ha chiesto la riapertura della fase orale basandosi sulle conclusioni dell'avvocato generale che chiedeva l'annullamento del rapporto sul periodo di prova in quanto incompleto. Secondo il Parlamento, questo mezzo, rilevato d'ufficio, non era stato dedotto dal ricorrente e l'istituzione non aveva avuto modo di esaminarlo.

9 Accogliere la domanda equivarrebbe a dare alle parti la possibilità di discutere le conclusioni dell'avvocato generale mentre, ai sensi dell'art. 59, § 2, del regolamento di procedura, queste costituiscono la conclusione della fase

orale. Inoltre, il Parlamento ha avuto occasione, nella fase orale, di rispondere ad un quesito dell'avvocato generale sul punto controverso.

10 Per questi motivi, non può essere accolta la domanda diretta alla riapertura della fase orale.

Sulle spese

11 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il Parlamento europeo è rimasto soccombente e le spese vanno quindi poste a suo carico.

Per questi motivi,

LA CORTE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1° È annullata la decisione di licenziamento adottata il 26 giugno 1981 nei confronti del sig. Alvarez dall'APN del Parlamento europeo.

2° Le spese sono poste a carico del Parlamento europeo.

Touffait Mackenzie Stuart Everling

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 6 ottobre 1982.

Il cancelliere
P. Heim

Il presidente della Terza Sezione
A. Touffait